

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Civile, in persona della Dott.ssa Cinzia Caleffi, nel ricorso proposto da ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. MURA SABRINA avverso MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI CAGLIARI resistente contumace, nel procedimento iscritto al n. 165/2016 R.G., sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 28.3.2017;

OSSERVA

██████████ proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale n. SS0001038 emesso dalla Commissione territoriale di Cagliari, al fine di sentire sospendere in via cautelare e d'urgenza, l'efficacia del provvedimento suddetto, nonché di sentirsi riconoscere in via principale, lo status di rifugiato, in via subordinata, la protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata, la protezione per motivi umanitari. Eccepiva pregiudizialmente che il provvedimento di diniego della protezione notificato al ricorrente era *tamquam non esset* in quanto non era stato redatto nella lingua madre dell'istante e neppure in una delle quattro lingue veicolari e perché la notifica non era avvenuta alla presenza di un interprete.

Nel merito, deduceva la contraddittorietà del provvedimento emesso dalla suddetta Commissione territoriale e l'erronea valutazione e falsa applicazione dei presupposti e delle norme relative alla concessione della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria nei confronti del richiedente, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Il Ministero resistente rimaneva contumace.

All'udienza fissata veniva sentito il ricorrente il quale confermava il racconto effettuato davanti alla Commissione e depositava ulteriore documentazione. Il giudice si riservava la decisione.

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni pregiudiziali di parte ricorrente relative alla nullità ed inesistenza del provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Cagliari.

Invero, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, *“La nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto con il ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento. Tale giudizio, infatti, non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata; dunque non può concludersi con il mero annullamento del diniego*



amministrativo della protezione, ma deve pervenire comunque alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla protezione: infatti la legge (in origine l'art. 35, comma 10, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e attualmente l'art. 19, comma 9, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione" (vedi Cass. n. 18632/2014; Cass. n. 11754/2011; Cass. n. 26480/2011).

Per tali motivi vanno disattese le eccezioni pregiudiziali di parte ricorrente ed affrontati nel merito i motivi del ricorso.

Occorre preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti fissati dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, il quale ha disciplinato il riconoscimento di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95). In linea con la definizione data dalla Convenzione di Ginevra, l'art. 2 lett. e) del d.lgs. n. 251/2007 individua il rifugiato come il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,..". Gli artt. 7 e 8 del medesimo decreto legislativo definiscono gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, stabilendo, tra l'altro, che devono essere sufficientemente gravi per natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, oppure di provvedimenti legislativi o giudiziari ovvero sanzioni penali sproporzionate e/o discriminatori.

Ciò premesso, in ordine ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, deve essere richiamata la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale *"Ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale, il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva*



base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo" (vedi Cass. n. 10202/2011).

Inoltre, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero deve avvenire sulla base dei criteri indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007. Tali criteri sono: la verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l'attendibilità intrinseca (vedi Cass. 16202/2012; Cass n. 22111/2014).

Orbene, davanti alla Commissione territoriale di Cagliari, il ricorrente ha affermato di essere nato e cresciuto a Wellingare Village nella regione West End dove ha frequentato la scuola fino al diploma. Suo padre è un medico e sua madre è una insegnante. Il fratello maggiore è un militare mentre la sorella vive negli USA. Dopo la scuola si arruolava nell'esercito e veniva assegnato alla marina militare. In seguito ad un fallito colpo di stato avvenuto il 30.12.2014 nella casa presidenziale dove si trovava a prestare servizio suo fratello, egli veniva arrestato dal NIA, l'intelligence gambiana, e detenuto per due settimane. Durante la detenzione non veniva reso edotto delle motivazioni del suo arresto per poi capire che sospettavano che avesse partecipato al colpo di Stato. Veniva a sapere dell'arresto del fratello e decideva quindi di scappare per paura di essere arrestato e sottoposto a trattamenti inumani, anche su consiglio di un amico del NIA.

A fronte di tale racconto la Commissione ha ritenuto il ricorrente non credibile, in quanto non avrebbe saputo spiegare le ragioni per cui il ricorrente era stato rilasciato e non era stato interrogato.

Orbene, a sostegno delle vicende narrate il ricorrente ha depositato telematicamente, previa esibizione in originale al giudice all'udienza fissata, copiosa documentazione, anche fotografica, attestante la sua condizione di militare nonché un mandato di cattura emesso dal governo del Gambia da cui risulta che il ricorrente è ricercato per il



suo presunto coinvolgimento nel fallito colpo di Stato del dicembre 2014.

Ciò posto, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione di Cagliari, il racconto del ricorrente è assolutamente credibile perché fondato su inequivoca documentazione tale da superare le contraddizioni rilevate in sede di diniego. Inoltre, appare del tutto plausibile il fatto che il ricorrente non sappia le ragioni per cui le forze militari e/o governative Gambiane non lo abbiano sottoposto ad un vero e proprio interrogatorio ovvero lo abbiano rilasciato solo dopo due giorni di detenzione.

Peraltro, anche ammessa la credibilità del racconto lo stesso non è idoneo a fondare i presupposti per il riconoscimento della domanda di rifugiato in quanto non emerge dal racconto suddetto il pericolo che si verifichino in caso di rimpatrio atti di persecuzione nei confronti del ricorrente per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Sussistono invece i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. L'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251/2007 prevede che la protezione sussidiaria possa essere concessa al cittadino straniero, che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, quando "sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dal presente decreto" e che non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese.

Per grave danno, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire: la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine oppure la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il riconoscimento della predetta forma di protezione internazionale si fonda sul positivo riscontro di condizioni oggettive e soggettive. Le condizioni oggettive sono quelle indicate dalle lettere a), b) e c) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 mentre quelle soggettive concernono la credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione.



Orbene, in considerazione delle vicende credibili raccontate dal ricorrente e della peculiare individualizzazione del suo racconto, può affermarsi che lo stesso in caso di rientro rischia la condanna a morte ovvero la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.

Innanzitutto, trova integrale conferma nelle varie fonti giornalistiche la notizia di un fallito tentativo di colpo di Stato nel dicembre 2014 (*"Alcuni abitanti di Banjul, la capitale del Gambia, hanno riferito di aver sentito colpi di arma da fuoco nel centro della città. I soldati avrebbero attaccato il palazzo governativo e bloccato l'accesso al centro urbano. Secondo fonti diplomatiche si è trattato di un tentativo di colpo di stato da parte dell'esercito, che ha approfittato dell'assenza del presidente Yahya Jammeh, in carica da vent'anni, attualmente in viaggio all'estero"*): vedi www.internazionale.it ovvero *"La piccola nazione occidentale africana del Gambia, ha avuto un tentato colpo di Stato militare non riuscito. Il tentato colpo di Stato è stato sventato nella mattinata di martedì, mentre il presidente Yahya Jammeh era in Francia, hanno detto fonti militari e diplomatiche. "Membri delle forze armate gambiane sono state coinvolte in cruenti (scontri a fuoco) intorno alle 3.00 a.m. Volevano rovesciare il regime", ha detto una fonte militare all'AFP, mentre un diplomatico occidentale ha detto che le truppe di guardia presidenziali sono state tra le forze che hanno attaccato il palazzo di Jammeh"*: vedi www.guerrenelmondo.it e ansa).

Risulta poi che militari accusati di avere partecipato al fallito colpo di Stato suddetto sono stati condannati a morte (vedi Amnesty international rapporto dell'1.4.2015: *"Il 30 marzo 2015 tre soldati sono stati condannati a morte al termine di un processo segreto e sommario celebrato da un tribunale militare del Gambia. I tre (insieme ad altri tre colleghi condannati all'ergastolo) sono stati giudicati colpevoli di aver tentato, nel dicembre 2014, un colpo di stato. Le ultime esecuzioni (otto uomini e una donna) avevano avuto luogo nel 2012. Il presidente Jammeh aveva recentemente annunciato che la moratoria da allora in vigore sarebbe stata sospesa"*) e che *"Le forze di sicurezza e gruppi paramilitari ombra hanno compiuto uccisioni illegali, arresti arbitrari e sparizioni forzate, costringendo alla fuga all'estero centinaia di persone su una popolazione totale di neanche due milioni di persone"* (vedi Amnesty International 20.4.2016).



Dall'ultimo rapporto di Amnesty International 2016/2017 risulta poi che *"Le autorità hanno continuato ad applicare leggi repressive per limitare la libertà d'espressione. Hanno represso con violenza proteste pacifiche e arrestato manifestanti, alcuni dei quali sono stati torturati e altrimenti maltrattati. Almeno tre persone critiche verso il governo sono decedute in custodia, compresa una morta in seguito alla tortura subita appena dopo il suo arresto. Almeno cinque uomini arrestati nel 2015 sono rimasti vittime di sparizione forzata"* e che *"Le persone arrestate ad aprile sono state vittime di tortura e altri maltrattamenti"*. Sempre dal rapporto suddetto emerge la sussistenza di decessi durante la custodia in carcere e di sparizioni forzate e detenzioni arbitrarie.

Ciò posto, a fronte di una situazione così desolante relativamente alla lesione dei diritti civili, deve ritenersi che anche se recentemente, nel gennaio 2017, l'ex presidente Yahya Jammeh – che ha governato per 22 anni prima di perdere le elezioni nel dicembre 2016 – ha accettato di cedere pacificamente il potere al capo di stato eletto Adama Barrow e di andare in esilio (vedi ultime informazioni sempre da Amnesty international e dalle principali fonti di informazione), non può ancora ritenersi che per il ricorrente non vi sia il rischio di subire torture o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, tenuto conto del poco tempo trascorso dall'esilio dell'ex dittatore e soprattutto del fatto che per lo Stato Gambero, in cui vige comunque la pena di morte, lo stesso è un militare disertore fuggito dal Paese. Invero, nello stesso mandato di cattura depositato in atti si fa espresso riferimento alla pena di morte.

Sulla base di quanto sopra rilevato in ordine alle vicende che hanno interessato il ricorrente e alla situazione attuale del Paese di provenienza, deve quindi riconoscersi in favore dello stesso la protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251/2007.

Spese compensate data la contumacia del resistente e l'ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, concede a ██████████ nato in Gambia il ██████████ la protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251/2007.

Spese compensate.



Sassari-Cagliari, 31/03/2017

Il Giudice
Dott. Cinzia Caleffi

